



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 21 marzo 2024*

*composta dai magistrati:*

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente            |
| Elena BRANDOLINI       | Consigliere           |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere           |
| Vittorio ZAPPALORTO    | Consigliere           |
| Giovanni DALLA PRIA    | Primo Referendario    |
| Paola CECCONI          | Primo Referendario    |
| Fedor MELATTI          | Primo Referendario    |
| Daniela D'AMARO        | Referendario relatore |
| Chiara BASSOLINO       | Referendario          |
| Emanuele MIO           | Referendario          |

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo della Corte dei conti), approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, poi modificato con le deliberazioni delle stesse Sezioni 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008, n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, con le deliberazioni nn. 3/SEZAUT/2014/QMIG, 17/SEZAUT/2020/QMIG, 5/SEZAUT/2022/QMIG e 9/SEZAUT/2022/QMIG, nonché dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Sindaco del Comune di Villa Estense (PD), con nota prot. n. 9404/2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 7/2024, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

#### PREMESSO IN FATTO

Con nota acquisita al prot. Cdc n. 12325/2023, il Sindaco del Comune di Villa Estense ha chiesto un parere avente ad oggetto il perimetro di applicazione dell'art. 14, comma 5, del D. lgs. n. 175/2016.

In particolare, ha chiesto:

<<-se trova applicazione, anche nei confronti dei consorzi, il generale principio del divieto di soccorso finanziario di cui all'articolo 14, comma 5, del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

-se il divieto di soccorso finanziario si applichi anche con riguardo ai consorzi obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, posti in liquidazione, e se gli Enti consorziati siano obbligati o meno a ripianare le perdite di esercizio registrate dagli enti in liquidazione>>.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Va innanzitutto osservato che, prima di esaminare nel merito la questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, deve verificarsi se la richiesta di parere possieda i presupposti di ammissibilità soggettiva (provenienza da organo legittimato) ed oggettiva (l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, nonché i caratteri di generalità ed astrattezza), specificati dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, nell'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 (in seguito integrato con le deliberazioni nn. 5/AUT/2006 e 9/SEZAUT/2009 e, da ultimo, con deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG), nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.

Nell'accertamento della sussistenza dei citati presupposti soggettivi e oggettivi, che consentono l'esercizio della funzione consultiva, si deve perciò verificare se la richiesta di parere:

- sia proposta dall'Organo politico di vertice/rappresentante legale degli enti legittimati

alla richiesta;

- verta sulla materia della contabilità pubblica, il cui ambito deve essere circoscritto alla *“normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006); il concetto di contabilità pubblica, pertanto, *“consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* (SSRR in sede di controllo n. 54/CONTR/2010);

- possieda rilevanza generale e astratta, non potendo riguardare *“fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale ...”* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006), non implichi valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non crei commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte e che non contenga collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti, né con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa.

A tale riguardo, va rilevato che la richiesta di parere, pur trovando fondamento in un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, deve essere finalizzata a ricevere indicazioni in ordine alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti in materia di contabilità pubblica.

La medesima richiesta non può invece essere preordinata ad ottenere indicazioni concrete per una specifica attività gestionale, in quanto resta attribuita all’ente ogni valutazione nel merito dell’attività amministrativa da porre in essere.

La funzione attribuita a questa Corte si tradurrebbe, altrimenti, in una non consentita attività di consulenza preventiva sulla correttezza dell’operato amministrativo, sollecitata dall’interessato per precostituirsi una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. *ex multis*, Sezione di controllo per la Campania, deliberazione n. 26/2018/PAR; Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 492/2015/PAR).

Le richieste di parere che comportino valutazioni su casi specifici o atti gestionali, determinando un’ingerenza della Corte dei conti nell’attività concreta dell’ente e configurandone una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza nell’espletamento delle sue funzioni magistratuali, devono perciò ritenersi inammissibili.

Parimenti inammissibili sono le richieste di parere volte ad ottenere una consulenza di portata generale, in relazione a tutti gli ambiti dell’azione amministrativa o che comportino un esercizio della funzione consultiva successivo all’esecuzione, da parte dell’ente, di atti e/o attività correlati alla questione su cui vertono le richieste stesse.

Va osservato che la richiesta di parere, nel caso di specie, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Essa proviene, infatti, dal Comune, ente espressamente previsto dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (fondamento normativo della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) e risulta sottoscritta dal Sindaco, soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale.

La richiesta di parere in questione è pervenuta direttamente dall'Ente, anziché per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale modalità non pregiudichi l'ammissibilità della richiesta, in quanto l'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, nel prevedere che le richieste possono essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non esclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Appare comunque opportuno sottolineare, come già avvenuto in altre occasioni, che il percorso ordinario normativamente previsto richiede l'invio tramite CAL, istituito nella Regione Veneto con L.R. 25 settembre 2017, n. 31, anche per evitare - in ossequio ai generali principi di economicità, efficienza e di semplificazione amministrativa - la proposizione di richieste non adeguatamente valutate sotto il profilo preventivo dell'ammissibilità.

In ordine al profilo oggettivo, come già ricordato, affinché la Corte dei conti possa esprimere il parere richiesto, la questione posta deve innanzitutto possedere i caratteri di generalità ed astrattezza, traducendosi in una richiesta che consenta di affermare principi applicabili ad una serie indefinita di casi.

Per quanto concerne l'attinenza dei relativi quesiti alla materia della contabilità pubblica (presupposto che connota l'ammissibilità delle richieste in senso oggettivo), si è affermata una visione dinamica della stessa, statuendosi, in particolare, che *"la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

Peraltro, è opportuno rimarcare che il presupposto dell'inerenza alla contabilità pubblica deve essere valutato anche in negativo, poiché la funzione consultiva deve essere svolta senza costituire in concreto una interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, dovendosi evitare il rischio che le decisioni adottate in sede consultiva possano essere utilizzate per elidere o attenuare posizioni di responsabilità, così da condizionare l'esito di procedimenti giudiziari.

Rapportando tali principi al caso in esame, questa Sezione ritiene ammissibile la richiesta di parere limitatamente al primo quesito e alla prima parte del secondo (ovvero all'applicazione, anche nei confronti dei consorzi, del generale principio del divieto di

soccorso finanziario, e se tale divieto trovi applicazione anche per i consorzi obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, posti in liquidazione) poiché, entro detti limiti, oltre a possedere i caratteri della generalità ed astrattezza, attiene alla materia della contabilità pubblica, come sopra delineata, considerati in particolare i diretti riflessi che l'applicazione delle disposizioni contemplate nella richiesta stessa può determinare sul bilancio dell'Ente.

Tale lettura trova conferma in numerosi pronunciamenti delle Sezioni regionali di questa Corte, che si sono espresse sulla portata del menzionato divieto del soccorso finanziario, sia pure in relazione a questioni non sempre specificamente sovrapponibili a quella in esame (Sezione reg. per il Veneto, nn. 119/2020/PAR e 18/2021/PAR; Sezione reg. di controllo per la Campania, n. 24/2022/PAR; Sezione reg. di controllo per la Lombardia, n. 220/2023/PAR).

Il secondo quesito, limitatamente alla seconda parte, relativa alla richiesta se gli enti consorziati siano obbligati o meno a ripianare le perdite di esercizio registrate dagli enti in liquidazione, va invece dichiarato oggettivamente inammissibile, per possibile interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura.

Nel merito, va premesso che il primo quesito proposto concerne l'applicabilità, anche nei confronti dei consorzi, del divieto di soccorso finanziario, di cui all'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/16, in ordine al quale appare opportuno effettuare una breve ricostruzione normativa e giurisprudenziale, al fine di tracciarne la portata e, con essa, l'estensibilità o meno ai consorzi.

La menzionata disposizione prevede quanto segue: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

Dunque, secondo la citata disposizione (che recepisce quanto già previsto dall'art. 6, c. 19, del d.l. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010), il soccorso finanziario – il quale si realizza

mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilascio di garanzie - a favore delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito), che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali - è consentito solo al ricorrere degli specifici presupposti ivi previsti.

In tal senso risulta superata, pertanto, la logica “del salvataggio ad ogni costo” dell’organismo partecipato e della rinuncia, da parte dell’ente pubblico, alla limitazione della responsabilità patrimoniale, con accollo dei debiti dell’organismo in questione (cfr. SRC Lombardia n. 31/2022 e SRC Piemonte n.76/2023/PAR), potendosi il salvataggio giustificare solo in una prospettiva di risanamento del medesimo organismo, dettata dal raggiungimento del pubblico interesse, al ricorrere dei menzionati specifici presupposti.

Come è stato rilevato da numerose pronunce in materia, il citato art. 14, comma 5, mira dunque a porre un freno alla prassi, diffusa presso gli enti pubblici, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri interventi straordinari di copertura delle perdite societarie, al solo scopo di assicurare la continuità aziendale, senza alcuna prospettiva di effettivo rientro strutturale e, perciò, con esborsi non giustificati da apprezzabili esigenze di interesse generale; tale prassi, infatti, oltre a nuocere al bene - valore dell’equilibrio di bilancio, non appare in linea con la tutela della concorrenza prevista dalle disposizioni dei trattati europei ed in particolare con il divieto (ex art. 106 TFUE, già art. 86 TCE) di “porre soggetti economici, che operano nel mercato comune in posizione di vantaggio sostanziale, con il riconoscimento di benefici speciali e esclusivi” (cfr. SRC Puglia n. 29/2012 e SRC Abruzzo n. 279/2015).

La stessa giurisprudenza ha precisato, confortata dalle pronunce della Consulta (cfr. da ultimo, sentenza n. 110/2023) che i trasferimenti straordinari si giustificano in presenza di previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma), sottoscritti dall’ente pubblico a fronte dell’affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti, nel presupposto che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni.

Infatti, il divieto di “soccorso finanziario” delle società in perdita è “superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata” (Sez. autonomie, n. 27/SEZAUT/2017/FRG). Ciò anche per evitare l’elusione della richiamata normativa europea concernente gli aiuti di Stato, dovendosi escludere l’identificazione dello specifico interesse pubblico “con l’esigenza di evitare lo stato di insolvenza o con la tutela dei creditori sociali che abbiano potuto fare affidamento sulla natura pubblica delle partecipazioni societarie, ai fini del soddisfacimento dei loro crediti. Diversamente opinando, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori delle società pubbliche incapienti a danno dei bilanci delle amministrazioni locali titolari, in totale distonia con le disposizioni del codice civile e con quelle che disciplinano la materia delle partecipazioni pubbliche in strutture societarie private” (cfr. SRC Sicilia, n. 119/2019/PAR e SRC Piemonte n. 3/2018/PAR).

Così ricostruito il quadro ordinamentale in materia di divieto di soccorso finanziario, va esaminata la specifica richiesta, avanzata dall'Ente, sull'esatta definizione del perimetro di applicazione soggettivo dell'art. 14, comma 5, TUSP; detta richiesta verte, infatti, sull'applicabilità del citato divieto nei confronti dei consorzi in generale (primo quesito) e, in particolare, con riferimento a quelli obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, posti in liquidazione (prima parte del secondo quesito).

L'estensione del divieto anche ai consorzi è stata già affermata da precedenti pronunce rese da questa Corte (cfr. SRC Campania n. 24/2022/PAR), in ragione della valenza generale del relativo principio, la cui applicazione appare ancor più necessaria ove si sia in presenza di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura, non potendo, per definizione, prospettarsi alcuna possibilità di recupero o risanamento; ciò è confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, SRC Lazio, n. 1/2019/PAR; Id., n. 66/2018/PAR, cit.; Sezione delle autonomie, n. 27/2016/FRG; SRC Liguria, n. 71/2015/PAR; SRC Lombardia, nn. 84/2018/PAR, 104/2014/PAR, 260/2015/PRSE e 296/2019/PAR; SRC Piemonte, n. 3/2018/PAR, cit.; SRC Abruzzo, n. 279/2015/PAR).

Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, considerando il divieto di soccorso finanziario quale espressione di un principio di ordine pubblico economico ed evidenziandone appunto l'applicabilità anche in caso di liquidazione della società partecipata (cfr. la già citata SRC Lombardia n. 31/2022/PAR, richiamata anche dalla deliberazione della medesima Sezione n. 220/2023/PAR).

- La valenza trasversale del principio è stata, altrettanto di recente, confermata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 110/2023), che ha rimarcato quanto segue: *il TUSP stabilisce, tra l'altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (sentenza n. 194 del 2020, punto 13.1. del Considerato in diritto). Ciò vale certamente anche per l'art. 14, comma 5, TUSP, che mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate.*

Questa Sezione ha peraltro già avuto modo di affermare l'estensione della disciplina dettata dal TUSP ai consorzi partecipati dagli enti locali, ancorché per determinarne l'obbligo di richiedere il parere di cui al novellato art. 5 del D. lgs. 175/2016, basandosi sulla fondamentale considerazione che *la definizione delle «amministrazioni pubbliche» (...) sottoposte alla disciplina dettata dal TUSP è contenuta nell'art. 2 comma 1, lett. a) del TUSP che enuclea le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*; è stato inoltre

affermato che l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo, specifica, per quanto qui di interesse, quanto segue: “(...) *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale...* (cfr. da ultimo, deliberazione 114/2024/PASP).

Il consorzio tra comuni costituisce una particolare forma associativa, espressamente prevista dalla legge (art. 31 del TUEL), avente comunque natura di ente pubblico (economico o meno), preordinato alla realizzazione di un servizio in modo migliore rispetto alla gestione dello stesso da parte dei singoli enti (cfr., *ex pluribus*, T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 15/01/2021, n. 13). Esso si configura, pertanto, come un ente pubblico strumentale dell'ente locale, disciplinato dal diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e, ai fini del TUSP, assimilato alle Pubbliche amministrazioni.

Tale lettura appare confermata da diverse pronunce giurisprudenziali: in particolare, la deliberazione n. 15/2021 della Sezione delle autonomie ha definito il gruppo “amministrazione pubblica territoriale”, espressamente precisando che lo stesso TUSP prende in considerazione anche gli organismi non societari (art. 2, co. 1, lett. g); art. 20, co. 2, Tusp), nel cui ambito rientrano *le aziende speciali e le istituzioni disciplinate dall'art. 114, d.lgs. n. 267/2000 che hanno natura, rispettivamente, di ente e di organismo strumentale dell'ente locale. Nei confronti delle aziende speciali si applicano alcune disposizioni in materia di società pubbliche (art. 1, co. 550 e ss., l. n. 147/2013), ferma restando la loro natura di ente pubblico economico, mentre i consorzi, disciplinati dall'art. 31, d.lgs. n. 267/2000..., sono assimilati alle pubbliche amministrazioni (art. 2, co. 1, lett. a), TUSP).*

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai consorzi obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a prescindere dalle vicende che ne hanno occasionato l'istituzione, e/o la successiva liquidazione (cfr. L.R. del Veneto n. 52 del 31/12/2012), ove si consideri che l'art. 194, comma 1, lett. b, del D. lgs. n. 267/2000, pone sostanzialmente quali condizioni alla ripianabilità del disavanzo di detti enti strumentali, il rispetto del pareggio (inteso quale equilibrio) di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti di gestione, dovendo peraltro i consorzi, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali, predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria (ai sensi del D. lgs. n. 118/2011, concernente la c.d. contabilità armonizzata).

In considerazione del quadro normativo sopra rappresentato, sebbene la norma prevista dall'art. 14, comma 5, del D. lgs. n. 175/2016 si riferisca esplicitamente solo alle società partecipate, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui questa Sezione non ritiene di doversi discostare, ha comunque ritenuto estensibile il relativo principio in tema di divieto di soccorso finanziario (espressivo di esigenze di coordinamento della finanza pubblica) anche ai consorzi, in particolare di servizi, che costituiscono “*realità operative*

*inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” (cfr. la già citata delibera Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 75/2017/PAR).*

In conclusione, in considerazione di quanto precedentemente esposto, si ritiene che il principio del divieto di soccorso finanziario, ex art. 4, comma 5, del D. lgs. n. 175/16, trovi applicazione anche nei confronti dei consorzi di cui alla richiesta di parere *de qua*, a maggior ragione se gli stessi siano in liquidazione e non presentino, dunque, una prospettiva di continuità aziendale.

Si dichiara oggettivamente inammissibile, per le ragioni già indicate, la seconda parte del secondo quesito.

### **PQM**

nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, in relazione alla predetta richiesta formulata dal sindaco del Comune di Villa Estense.

### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia del presente parere sia trasmessa alla Comune di Villa Estense e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D’Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini